# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 19 maggio 1965*** (*Stampato n. 812*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
**(GUI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

—

Istituzione dell'Istituto tecnico
per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 maggio 1965***

## DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile.

ART. 2.

Nell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua

straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica; matematica applicata; fisica, scienze naturali; chimica ed elementi di merceologia; statistica; economia politica e scienza delle finanze; diritto; tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

ART. 3.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

ART. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di segretario e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 sono soppresse gradualmente le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:

1) per segretari di azienda;
2) per contabili di azienda;
3) per corrispondenti in lingue estere;
4) per addetti al commercio con l'estero;
5) per stenodattilografi in lingue estere.

ART. 6.

Gli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo

5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4.

Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento, nonché le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti, con gli opportuni adattamenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale.

ART. 7.

Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto, salvo particolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione, un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.

ART. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.